



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore STELLA GIOVANNI

Nella seduta del 27/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 03.03.2008, la parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento, estinto anticipatamente al 30.06.2015, sulla base di conteggio estintivo del 01.06/2015 (docc.1-2 ricorso).

Richiamando integralmente quanto esposto in sede di reclamo, infruttuosamente proposto, la parte ricorrente esperiva ricorso all'ABF e chiedeva il "ristorno pro quota" delle commissioni e degli oneri assicurativi anticipatamente corrisposti.

La pretesa restitutoria veniva così quantificata:

- commissioni: € 707,60 (al netto dell'importo già rimborsato in sede di conteggio estintivo, pari a € 38,77);
- costi assicurativi: € 152,06;
- spese legali: € 500,00;
- totale: € 1.359,66.

La parte ricorrente domandava inoltre la corresponsione degli interessi legali con decorrenza "dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso".

Con le controdeduzioni l'intermediario eccepeva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle commissioni percepite dall'intermediario



mandatario; in ogni caso, ribadiva trattarsi di voci di costo da qualificarsi come *up front* e, pertanto, non rimborsabili.

Con riferimento alle commissioni bancarie, riferiva che l'importo già rimborsato al cliente in sede di estinzione anticipata, pari a € 37,22, veniva calcolato in conformità ai principi contabili IAS/IFRS e al criterio del tasso di interesse effettivo (cfr. pp. 3-5 controdeduzioni); precisava altresì che il predetto rimborso veniva disposto pur in assenza di disposizione pattizia che ponesse in capo all'intermediario tale obbligo.

Quanto alla pretesa restitutoria svolta con riferimento alle commissioni assicurative, ne contestava la fondatezza, in quanto trattasi di contratto sottoscritto ed estinto prima dell'entrata in vigore della L. 221/2012; cionondimeno, a fronte della disponibilità della Compagnia assicurativa a rimborsare l'importo di € 68,46, anche tale somma veniva corrisposta alla parte ricorrente.

Da ultimo, contestava la domanda di ristoro delle spese legali sostenute dalla parte ricorrente.

DIRITTO

Il contratto oggetto del presente procedimento veniva stipulato in data 03.03.2008 e prevedeva il pagamento di n. 120 rate mensili (doc. 1 ricorso; all. 1 controdeduzioni).

Non è contestata l'intervenuta estinzione anticipata del prestito al 30.06.2015, dopo la scadenza di n. 87 rate (su n. 120 totali).

Dal conteggio estintivo in atti (doc. 2 ricorso; all. 2 controdeduzioni) si ricava che in detta sede veniva rimborsato alla parte ricorrente l'importo di € 38,77 a titolo "*Rimborso commissioni Ente Erogatore per estinzione anticipata*".

Si riporta di seguito uno stralcio delle condizioni economiche pattuite, con evidenza degli importi oggetto della pretesa restitutoria formulata dalla parte ricorrente (lett. C, D, F, G):

C commissioni finanziarie 589,08

D commissioni accessorie 2.124,99...

F rischio vita 215,61

G rischio impiego 337,33".

La descrizione contrattuale delle citate voci di costo è contenuta nell'art. 5 del contratto (lett. C, D, F, G).

Con riferimento invece alla disciplina pattizia in punto estinzione anticipata, l'art.8 del contratto esclude la ripetibilità delle voci di costo di cui la parte ricorrente domanda la restituzione.

Per quanto attiene alle commissioni corrisposte alla società mandataria, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'intermediario. Ed infatti, questo Collegio ha già avuto modo di affermare che "*la conclusione del rapporto di finanziamento per il tramite di società mandataria del finanziatore impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima, sicché non può sottrarsi alle richieste di rimborso per tali commissioni*" (Coll. Milano, nn.10241/16 e 6955/16).

Le "*commissioni finanziarie*", in base al menzionato art. 5 del contratto, hanno ad oggetto attività preliminari alla conclusione del contratto (*up front*), come ad esempio "*l'istruttoria*", ma comprendono anche attività di natura *recurring*, da svolgersi in corso di rapporto (ad esempio, "*ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto*").



Analoga considerazione vale per le “*commissioni accessorie*” dovute all’agente in attività finanziaria o al mediatore creditizio, in quanto - in base all’art. 5 del contratto - concernono un complesso di attività e di servizi, da questi messi a disposizione del cliente, sia di natura propedeutica rispetto alla conclusione del contratto (ricerca e attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente, attività istruttoria del prestito, assistenza del Cliente sino all’erogazione del prestito) sia potenzialmente attinente allo svolgimento del rapporto (“*ogni altra attività prestata*”).

Sul punto il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione/con delegazione di pagamento, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare; l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

Con riguardo alla richiesta di rimborso del premio assicurativo non goduto, deve essere rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario.

Secondo il costante orientamento interpretativo di questo Arbitro, il quale è stato ribadito nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014, in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione l’intermediario-finanziatore è legittimato alla restituzione dei premi assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento. Il criterio di rimborso del costo assicurativo non maturato, in assenza di altri criteri calcolo chiariti *ex ante* nel contratto assicurativo, deve essere sempre quello *pro rata temporis* (v. *supra*).

Sempre con riferimento agli oneri assicurativi, si osserva che è stata versata in atti copia del certificato di polizza (doc. 1 ricorso), da cui risulta - con riferimento al “*premio rata unica anticipata*” - che al premio lordo di € 552,96 sono state applicate imposte per € 13,49. I dati riportati nel prospetto economico del contratto si riferiscono all’importo lordo relativo alle polizze rischio vita e rischio impiego (€ 215,61 + € 337,33).

Sul punto l’intermediario asserisce di avere rimborsato alla ricorrente l’importo di € 68,46, conformemente alle indicazioni ricevute dalla Compagnia assicurativa (all. 8 controdeduzioni); a comprova del pagamento, versa in atti evidenza informatica tratta dal sito internet di Poste Italiane (all. 9 controdeduzioni), da cui pare potersi evincere la trasmissione mediante “*raccomandata assicurata*” di assegno vidimato recante il suddetto importo.

Al riguardo, tuttavia, la parte ricorrente non riferisce di avere ricevuto alcun rimborso a titolo della quota non goduta del premio assicurativo.

In ogni caso, a fronte delle evidenze documentali in atti, nella redazione della tabella di cui *infra* si è provveduto a detrarre la menzionata somma di € 68,48.

In linea con l’orientamento condiviso dai tre Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle menzionate voci di costo, respinte le eccezioni dell’intermediario e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate scadute	87	rate residue	33	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni finanziarie</i>				589,08	162,00	38,77	123,23
<i>Commissioni accessorie</i>				2.124,99	584,37		584,37
<i>Oneri Assicurativi</i>				539,47	148,35	68,46	79,89
Totale							787,49

L'importo come sopra calcolato è inferiore rispetto alla somma richiesta dalla parte ricorrente, ciò in quanto quest'ultima non considera l'importo che l'intermediario avrebbe rimborsato a titolo di quota non goduta del premio assicurativo.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 787,49, oltre agli interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA